

Allegato n. 1 DELIBERA N. 1146 del 25-11-08

**REGOLAMENTO  
PER LA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE  
FORMATIVE A FAVORE DELL'AZIENDA  
OSPEDALIERA "OSPEDALE SAN CARLO  
BORROMEIO" DI MILANO E DI SINGOLI  
DIPENDENTI**

**A.O. OSPEDALE SAN CARLO BORROMEIO  
SERVIZIO FORMAZIONE QUALITA'**

## INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI .....	3
ART.1 - FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE .....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI .....	3
ART.3 - INTERESSE PUBBLICO .....	4
ART.4 - CONFLITTO DI INTERESSI).....	4
ART. 5 - I PRINCIPI DELLA SPONSORIZZAZIONE NEL SISTEMA ECM -CPD .....	4
ART.6 - MODALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI .....	5
ART.7 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD INIZIATIVE FORMATIVE NON ORGANIZZATE DALL'AZIENDA .....	5
ART. 8 - SANZIONI.....	6
ART. 9 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO .....	6
ART. 10 – FONDO FORMAZIONE.....	6

## RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Art. 43 della L.F. 449/97

Art. 30 della L.F. 488/99

Art. 45 del collegato alla L.F. 2003;

Sentenza del consiglio di Stato n. 6073 del 4.12.2001;

Determinazione Autorità di Vigilanza L. n.24 del 5.12.2000

D.G.R. Lombarda n.42718 del 24.4.1999 “Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanità della Regione Lombardia”

Deliberazione Azienda Ospedaliera San Carlo n. 1109 del 30.12.2008 “regolamento formazione intra ed extra ospedaliera”

D.G.R. VIII/ 8939 del 11.02.2009 “ determinazioni in merito all’attuazione del sistema regionale lombardo ECM anno 2009”

D.D.G. Sanità n. 246 dell’11 marzo 2009, all. 3), in cui sono state individuate le linee generali sulle tematiche relative alla Sponsorizzazione e al Conflitto di Interessi;

## ART.1 - FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il presente regolamento in attuazione delle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale, disciplina le iniziative di sponsorizzazione in un’ottica di miglioramento o integrazione dei servizi, per favorire più ampie economie, recuperare maggiori risorse da destinare al miglioramento della qualità dei servizi, sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati, anche in ambito ECM, promossi dall’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo (successivamente Azienda Ospedaliera).

La sponsorizzazione di iniziative formative si configura ogni qual volta viene data ad un soggetto esterno all’Azienda Ospedaliera la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi spazi pubblicitari predefiniti dall’Azienda stessa (inserendo nomi, marchi e simboli dello sponsor), a fronte della copertura totale o parziale, da parte dello stesso, degli oneri finanziari dell’iniziativa formativa, secondo le modalità indicate ai successivi articoli.

Le iniziative formative oggetto di sponsorizzazione devono essere :

- dirette al perseguimento di interessi pubblici
- escludere forme di conflitto di interessi
- comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in bilancio
- avere lo scopo di realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi formativi presenti nella programmazione aziendale con il conseguimento dei corrispondenti risparmi.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto atipico, a titolo oneroso mediante il quale l’Azienda Ospedaliera (*sponsee*) si impegna a offrire, nell’ambito delle proprie iniziative formative, ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo con le modalità e nelle forme previste nel successivo art.7, la possibilità di pubblicizzare il nome (denominazione sociale e commerciale, logo, marchio) e i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari in occasione di manifestazioni ed eventi;
- b) per “**sponsorizzazione**”: ogni contributo, in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;

- c) per “**sponsor**”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Ospedaliera;
- d) per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni e di volta in volta messe a disposizione dall’Azienda Ospedaliera per la pubblicità dello sponsor;
- e) **Azienda commerciale** : qualsiasi azienda commerciale coinvolta nella produzione di beni o servizi sanitari utilizzati da o su pazienti;
- f) **Contributo economico**: ogni tipo di contributo/sostegno economico finanziario dato da aziende commerciali coinvolte nella produzione di beni o servizi sanitari utilizzati da o su pazienti e usato per pagare in tutto o in parte i costi di un’attività formativa;
- g) **Rapporti economici**: quei rapporti in base ai quali un soggetto beneficia di compensi, onorari, benefit, diritti, diritti sulla proprietà intellettuale o di qualsiasi beneficio economico ad opera di un’azienda commerciale. Tali benefici possono essere accompagnati da ruoli, incarichi o attività remunerate riferibili sia al soggetto che al proprio nucleo familiare

### ART.3 - INTERESSE PUBBLICO

Il perseguimento dell'interesse pubblico è rilevabile quando l'evento formativo risponda ai seguenti criteri:

- a) assoluta coerenza ai bisogni formativi individuati nel piano aziendale di formazione o, comunque, sia ritenuto prioritario dalla Direzione Aziendale, a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislativa o produttive;
- b) sia rivolto a personale dipendente dell'Azienda, ovvero a soggetti esterni della cui quota si faccia carico lo sponsor. Qualora i partecipanti al corso siano per almeno il 90% esterni, gli introiti, oltre a coprire tutti i costi sostenuti dall'Azienda, devono determinare per la stessa un congruo utile o l'iniziativa deve essere considerata di elevato valore per la promozione dell'immagine dell'Azienda. All’Azienda, attraverso la U.O. competente per la Formazione, spetta comunque il preciso compito della rendicontazione economica dell'evento formativo.

### ART.4 - CONFLITTO DI INTERESSI

Sussiste conflitto d'interessi in ogni fattispecie in cui emergano interessi contrastanti, non necessariamente di natura economica, tra l’Azienda (anche in qualità di provider pubblico) e lo sponsor privato.

Ne deriva tuttavia che quando gli interessi dell’uno e quelli dell’altro convergono verso un obiettivo comune non sussisterà il conflitto.

Sussiste il conflitto, viceversa, quando gli interessi sono divergenti, e qualora sussistano tutte e quattro le situazioni sottoelencate :

- a) lo sponsor individuato sia un'impresa operante nel settore sanitario o dell'industria farmaceutica aggiudicatario di un contratto d'appalto di servizi e forniture affidato direttamente dall’Azienda Ospedaliera;
- b) lo sponsor ponga in essere un comportamento idoneo a compromettere la neutralità della formazione tramite, per esempio, l’ingenerare o l’accrescere la propensione all'acquisto o al consumo di prodotti dalla stessa commercializzati e fabbricati;
- c) lo sponsor condizioni l'erogazione del contributo a favore dell'Azienda per modalità e condizioni diverse dalla destinazione per specifiche iniziative formative;
- d) lo sponsor ponga in essere, attraverso l'individuazione di eventuali partecipanti , comportamenti che costituiscano elusione di divieti, stabiliti dalla vigente normativa, di finanziamento a favore di determinate categorie.

### ART. 5 - I PRINCIPI DELLA SPONSORIZZAZIONE NEL SISTEMA ECM -CPD

Se correttamente gestita, in seno all’organizzazione di eventi di ECM, la sponsorizzazione costituisce un’opportunità di accrescimento professionale degli operatori della sanità, contribuendo quindi al miglioramento dell’intero sistema sanitario.

I principi generali ai quali i soggetti coinvolti nel sistema di ECM devono conformare i propri comportamenti sono:

- correttezza ed efficienza del sistema ECM attraverso il perseguimento dei soli scopi formativi
- trasparenza dell'azione amministrativa
- progettualità, con l'obiettivo di giungere alla creazione di forme di collaborazione stabili, leali e proficue tra organismi pubblici, soggetti formatori (provider) e soggetti finanziatori privati (aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi)

I principi sopra enunciati trovano applicazione in un sistema caratterizzato dalla sponsorizzazione complessiva di piani formativi e non più di singoli eventi, ferma restando la possibilità dello sponsor di legare la propria immagine a eventi relativi a specifici campi sanitari (esempio gli eventi in campo oncologico del piano formativo dell'azienda ospedaliera) o a categoria di eventi.

I contenuti e le modalità di sponsorizzazione di un evento formativo in ECM devono essere sempre conformi a quanto contenuto nella normativa regionale, allegato 3) del DDGS . 2416 del 13 marzo 2009, ed in particolare dei seguenti punti:

- punto 3) "uso lecito dei contributi economici"
- punto 4) "gestione lecita delle attività di promozione commerciale in occasione degli eventi"
- punto 5) "assenza di influenza di interessi commerciali su contenuti e struttura delle attività"

I punti sopra citati si intendono pienamente conosciuti dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto di sponsorizzazione di un evento formativo in ECM.

#### **ART.6 - MODALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI**

Premesso che il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Azienda Ospedaliera offre nell'ambito di proprie iniziative ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi nome, logo, marchio e prodotti, la sponsorizzazione si può concretizzare mediante una delle modalità di seguito previste:

1. attraverso il versamento all'Azienda Ospedaliera delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'evento formativo;
2. mediante l'assunzione diretta delle spese per la realizzazione e pubblicizzazione dell'evento formativo da parte dello sponsor;
3. in forma mista.

La sottoscrizione delle parti del contratto di sponsorizzazione stabilisce:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio o veicolo pubblicitario;
- b) la durata del contratto;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le modalità e i tempi di pagamento del corrispettivo secondo le modalità sopra citate;
- e) le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione rimane a carico dello sponsor.

#### **ART.7 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD INIZIATIVE FORMATIVE NON ORGANIZZATE DALL'AZIENDA**

Il soggetto privato che intende sostenere finanziariamente, qualificandosi come sponsor, la partecipazione, in qualità di discenti, dei dipendenti dell'Azienda ad iniziative formative esterne, non organizzate dalla stessa, invia al Direttore Generale con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, una lettera di proposta nella quale si specificano:

- a) la propria denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede, e nominativo del referente;
- b) la sede, la data e il programma dell'iniziativa formativa;
- c) i destinatari dell'iniziativa, individuati per profilo professionale ed eventuali altri requisiti ma non nominativamente;
- d) la spesa preventivata.

Il Direttore Generale, ricevuta la proposta, può diniegare per iscritto la richiesta dello sponsor laddove ravvede motivi di conflitto di interesse ovvero elementi che collidono con la coerenza dei programmi formativi dell'Azienda.

Lo sponsor può assumere gli oneri relativi alle spese di iscrizione, viaggio e ospitalità solo per operatori qualificati nel settore inerente al corso o congresso.

L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla sua conclusione, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa che hanno determinato l'autorizzazione alla partecipazione.

Qualora lo sponsor richieda al Direttore Generale formale autorizzazione alla partecipare del dipendente, in ottemperanza a quanto indicato dal D.L.vo 165/2000 art. 53, i partecipanti all'evento sponsorizzato, hanno l'obbligo di produrre una specifica attestazione utilizzando l'apposita modulistica (all. 3), dalla quale risulti la non sussistenza di condizioni di incompatibilità di diritto o di fatto, previa autorizzazione dal rispettivo Direttore di Dipartimento/UOC (all. 2).

Per lo svolgimento dell'attività e la partecipazione all'evento sponsorizzato, gli interessati possono utilizzare l'istituto del permesso retribuito, della riserva ore da destinare ad attività di aggiornamento professionale, del recupero ore (per i dipendenti non Direttori di Struttura complessa) ovvero l'istituto del congedo ordinario

#### **ART. 8 - SANZIONI**

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo secondo gli accordi contrattuali, gli eventuali abusi effettuati dallo sponsor, saranno causa di risoluzione, *ipso iure*, del contratto, con facoltà per l'Azienda Ospedaliera di trattenere a titolo di risarcimento del danno le somme eventualmente versate dallo sponsor a titolo di garanzia secondo il contratto di sponsorizzazione.

#### **ART. 9 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali aventi valore di legge e regolamento ed, in particolare:

- 1) per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni concernenti i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice civile ed alla normativa generale e speciale in materia;
- 2) per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi, al r.d. n. 929/1942 e al dlgs n. 480/1992 e ss.mm.ii, nonché alle disposizioni del Codice civile ed alla normativa generale e speciale in materia;
- 3) al decreto direzione generale sanità n. 2416 del 13.03.2009 "sistema lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo (ECM –CPD)", all. 3) sponsorizzazione e conflitti di interessi .

#### **ART. 10 – FONDO FORMAZIONE**

Una parte degli introiti derivanti dai versamenti corrisposti dagli sponsor, pari al 10%, verrà destinata per la costituzione di un Fondo da riservare alla Formazione per la realizzazione di specifici progetti.

## ALLEGATO 1

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
Per eventi formativi residenziali, anche in ECM, organizzati dall'A.O. San Carlo Borromeo

TRA

**L'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo** (di seguito Azienda) - partita I.V.A n..... –  
nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e domiciliato per  
la carica ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima, in Pio II,3 - Milano;

E

**La società** (indicare la ragione sociale dello sponsor) (di seguito sponsor)

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov: \_\_\_\_\_) via /  
piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP)  
\_\_\_\_\_), partita I.V.A. \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Regolamento per la sponsorizzazione di iniziative formative a favore dell'Azienda,
- che l'Azienda gestisce direttamente e sotto la propria responsabilità l'evento formativo dal titolo \_\_\_\_\_ che si terrà il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- che l'Azienda intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'evento, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 28, comma 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e nel rispetto della normativa regionale di cui al DDGS n. 2416 del 13.03. 2009 "Sistema lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo /ECM –CPD) : indicazioni operative per l'anno 2009" ed in particolare della parte afferente la "sponsorizzazione e conflitto di interessi" allegato al presente contratto.
- che ai sensi della normativa nazionale e regionale l'iniziativa in argomento è diretta al perseguimento di interessi pubblici e che non comporta forme di conflitto di interesse;

**Via Pio II, 3 - 20153 Milano**  
**P.I. 11385730152**

- che (indicare la ragione sociale dello sponsor) \_\_\_\_\_, con nota prot. n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, ha proposto la sponsorizzazione dell'iniziativa formativa concernente \_\_\_\_\_, di cui l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, si assume la responsabilità del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica;

## SI STIPULA E SI CONVIENE

### 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di una rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

### 2. OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga:

- a realizzare l'evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione nazionale di riferimento e, nel caso di iniziativa in ECM, delle indicazioni operative sul sistema lombardo di educazione continua in medicina di cui al DDGS n. 2416 del 13.03.2009 e nel regolamento aziendale per le sponsorizzazioni
- a dichiarare, in caso di evento in ECM, nella domanda di accreditamento dell'evento, il supporto offerto dallo sponsor;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 53 del dlgs 30 marzo 2001 n. 1654 nel caso in cui pubblici dipendenti siano chiamati a svolgere, nell'ambito dell'evento, il ruolo di relatori retribuiti
- a consentire allo sponsor, nell'ambito dei luoghi adiacenti all'aula ove si svolge l'iniziativa formativa, la pubblicizzazione della propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari mediante l'esposizione di marchi, simboli e quant'altro ne configuri la natura, nonché la distribuzione di materiale pubblicitario, comprensivo di oggetti di cancelleria, attraverso propri addetti e in ogni caso in conformità di quanto indicato nell'all. 3 B) del DDGS n. 2416 citato "regole di sponsorizzazione: disciplina dei rapporti tra sponsor e provider".
- a non veicolare nell'ambito dell'evento nomi, marchi, prodotti, servizi di soggetti concorrenti dello sponsor.
- a dichiarare l'eventuale presenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 48, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326 e sulla base di quanto previsto nell'allegato 3) "Sponsorizzazione e conflitto d'interessi" del DDGS n. 2416 citato;

*Via Pio II, 3 - 20153 Milano  
P.I. 11385730152*

### 3. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- Lo sponsor, come in premessa identificato, si obbliga a sponsorizzare l'evento organizzato dall'Azienda dal titolo \_\_\_\_\_, che si svolgerà il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, e a fornire all'Azienda le direttive necessarie alla realizzazione della pubblicità, secondo le modalità stabilite tra l'Azienda e lo sponsor, sulla base di quanto previsto nel regolamento aziendale per le sponsorizzazioni e in conformità a quanto stabilito nell'allegato 3) "Sponsorizzazione e conflitto d'interessi" del DDGS n. 2416 del 13.03.2009.

Lo sponsor si impegna, ove necessario, a chiedere le autorizzazioni ministeriali.

### 4. CORRISPETTIVO

Lo sponsor pagherà all'Azienda, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell'evento, la somma di € \_\_\_\_\_ impegnandosi a versarla almeno 15 giorni prima dell'evento sul conto corrente bancario IBAN n IT32A0690601797000000034603, intestato all'Azienda, la somma di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., a copertura di tutte le spese relative all'iniziativa formativa di cui al precedente punto (**oppure a copertura delle seguenti spese relative all'iniziativa formativa di cui al precedente punto:** \_\_\_\_\_) **oppure si impegna ad assumere direttamente tutte le spese relative all'iniziativa formativa di cui al precedente punto (oppure ad assumere direttamente le seguenti spese relative all'iniziativa formativa di cui al precedente punto:** \_\_\_\_\_). A fronte del versamento effettuato verrà emessa fattura quietanzata.

### 5. DURATA

Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell'evento

### 6. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa aver luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti in medio tempore, salvo l'obbligo, da parte dello sponsor, di corrispondere all'Azienda il corrispettivo per l'attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione.

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione, delle attività di sponsorizzazione da parte dell'Azienda risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.

**Via Pio II, 3 - 20153 Milano**  
**P.I. 11385730152**

## 7. LIMITI DI RESPONSABILITA'

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento su indicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra l'Azienda e lo sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

## 8. ESCLUSIVA

Lo sponsor non avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento e l'Azienda potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto anche ad altro soggetto

## 9. DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente, esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

## 10. FORO COMPETENTE E ASPETTI FISCALI

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Sono a carico dello sponsor le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di sponsorizzazione.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

## 11. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti

*Allegato: Regolamento Decreto Direzione Generale Sanità n. 2416 del 13.03.2009 All. 3) Sponsorizzazione e Conflitto di Interessi.*

Milano, li \_\_\_\_\_

per l'Azienda Ospedale San Carlo Borromeo

IL DIRETTORE GENERALE

(\_\_\_\_\_)

(indicare la ragione sociale dello sponsor)

IL \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

**Via Pio II, 3 - 20153 Milano**

**P.I. 11385730152**

## ALLEGATO 2

NOTA TIPO EX ART. 8 DEL REGOLAMENTO:  
**Partecipazione di dipendenti ad iniziative formative non organizzate dall'Azienda**

### A U.O. FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE

In riferimento alla lettera di offerta da parte di (indicare la ragione sociale dello sponsor)

di finanziare la partecipazione di n. \_\_\_\_ dipendenti della Struttura Complessa / Struttura Semplice  
con qualifica \_\_\_\_\_

all'iniziativa formativa \_\_\_\_\_  
che si terrà presso \_\_\_\_\_

nei giorni \_\_\_\_\_

Il Direttore della Struttura Complessa/Responsabile di Struttura Semplice, dopo aver valutato che le finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa sono rilevanti per la Struttura cui l'offerta è diretta e che l'ospitalità offerta non presenta caratteristiche tali da prevalere sulle suddette finalità, individua i seguenti nominativi

Cognome e Nome

Qualifica

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si allegano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dei dipendenti individuati.

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore di Dipartimento/UOC/UOS  
(Timbro e firma)

*Via Pio II, 3 - 20153 Milano  
P.I. 11385730152*

## ALLEGATO 3

### A U.O. FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE

(artt.38 e 47 del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo , appartenente alla Struttura Complessa /

Struttura Semplice \_\_\_\_\_

con riferimento all'autorizzazione di attività formativa a carico di privati:

(specificare titolo, luogo, data, durata, Ente organizzatore)

-  
-

#### DICHIARA

la NON sussistenza di condizioni di incompatibilità di diritto o di fatto inerenti la partecipazione all'evento suddetto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali che - a norma dell'art. 76 del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - l'art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti.

Milano, li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante \_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675/96 e s.s.m.i. , si comunica che il trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione è necessario per il corretto espletamento delle procedure amministrative relative alla gestione delle attività formative.